

Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

Modifica del 29 ottobre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per il controllo delle aziende di sezionamento che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 13 i Cantoni riscuotono emolumenti. Questi ultimi sono calcolati in base al principio di cui al capoverso 2.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

29 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 817.02

